CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2212-sexies c.o.m.

Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri

Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato

Versione in vigore dal 13 settembre 2016, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Parte	III — Ruoli e organici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2212-sexies-mansioni-del-personale-appartenente-al-ruolo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

forestale-dei-revisori/versione/35